

Iva per "cassa": le principali novità apportate dal D.L. n.83/12
a cura di Sandro Cerato e Michele Bana

Nel corso dell'iter di conversione in legge del D.L. n.83/12, è stato introdotto il nuovo art.32-*bis* rubricato "Liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa". È bene precisare sin da subito che, secondo quanto previsto dal co.5 del predetto art.32-*bis*, dalla data in cui sarà efficace la disposizione in esame, da individuarsi con apposito decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, "è abrogato l'art.7 del D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09".

Tale normativa, come noto, ha introdotto, nell'ambito Iva, una disposizione "generale" che consente il differimento dell'esigibilità dell'imposta al momento in cui avviene l'effettivo pagamento dell'Iva, sia pure limitatamente ai soggetti con volume d'affari non superiore ad € 200.000. L'articolo 7 non sarà più efficace a far data dall'entrata in vigore dell'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, che dovrà essere individuata da un apposito decreto attuativo.

La tecnica legislativa, quindi, non è stata quella di modificare l'art.7 del D.L. n.185/08, bensì di riscrivere in *toto* una disposizione normativa che disciplini il differimento dell'esigibilità dell'Iva al momento del pagamento del corrispettivo.

Obiettivo del presente intervento è di analizzare il "nuovo" regime Iva per cassa, offrendo altresì un raffronto con l'attuale disposizione vigente, cercando di evidenziare analogie e differenze tra le due normative, anche riprendendo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito all'art.7 del D.L. n.185/08 (in particolare con la [C.M. n.20/E/09](#)).

Regole generali: momento di effettuazione dell'operazione ed esigibilità dell'imposta

Nel nostro sistema dell'Iva, in base alle indicazioni contenute nell'art.6 del DPR n.633/72, all'atto in cui si verifica il momento di effettuazione dell'operazione, si determina altresì l'esigibilità del tributo, ossia l'obbligo per il cedente o prestatore di versare l'imposta, ed il correlato diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente. Nella tabella che segue, sono schematizzate le diverse fattispecie previste nell'art.6 del DPR n.633/72.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE: ART.6 DEL DPR N.633/72		
FATTISPECIE	EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA
Cessione di beni immobili	Rogito notarile	Rogito notarile
Cessione di beni mobili	Consegna o spedizione	Consegna o spedizione
Cessione di beni con effetti traslativi: <ul style="list-style-type: none"> • vendita in prova • vendita con riserva di gradimento • conto deposito 	Al verificarsi della condizione e comunque decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione	Al verificarsi della condizione e comunque decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione
Cessione di beni per atto della pubblica autorità	Pagamento del corrispettivo	Pagamento del corrispettivo
Cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Pagamento del corrispettivo	Pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario	Vendita dei beni dal commissionario al terzo	Vendita dei beni dal commissionario al terzo

Passaggi dal commissionario al committente	Vendita dei beni al committente	Vendita dei beni al committente
Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Prelievo dei beni dall'impresa	Prelievo dei beni dall'impresa
Cessione di beni in esecuzione di contratti estimatori	Rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione	Rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa edilizia	Rogito notarile	Rogito notarile
Prestazioni di servizi	Pagamento del corrispettivo	Pagamento del corrispettivo
Autoconsumo di servizi	Momento in cui la prestazione è resa	Momento in cui la prestazione è resa
Autoconsumo di servizi a carattere periodico e continuativo	Mese successivo a quello in cui la prestazione è resa	Mese successivo a quello in cui la prestazione è resa
Prestazioni di servizi art.7-ter rese da un soggetto passivo non residente in Italia a favore di un soggetto passivo stabilito in Italia	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)
Prestazioni di servizi art.7-ter rese da un soggetto passivo residente in Italia a favore di un soggetto passivo non stabilito in Italia	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)

In ogni caso, se antecedentemente al momento indicato nella tabella precedente si verifica il pagamento parziale o totale, ovvero è emessa fattura, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo pagato o fatturato³⁰.

Iva per "cassa" nelle operazioni con gli enti pubblici

In deroga alla descritta regola generale di "coincidenza" tra momento di effettuazione dell'operazione ed esigibilità dell'Iva, l'art.6, co.5 del DPR n.633/72, quale regola di carattere generale e quale regime "naturale", prevede l'esigibilità differita dell'Iva al momento di pagamento del corrispettivo per le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi eseguite a favore di soggetti diversi dai seguenti:

- allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- agli Enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti;
- alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- agli istituti universitari;
- alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- agli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- agli enti di previdenza.

³⁰ Per completezza, si precisa che, in base al disposto dell'ultimo periodo dell'art.6, co.6, del DPR n.633/72, le prestazioni di servizi di cui all'art.7-ter del DPR n.633/72, "se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime".

È opportuno evidenziare che, come già anticipato, mentre l'esigibilità differita relativa alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti sopra indicati (ex art.6, co.5 DPR n.633/72), costituisce il regime naturale, e quindi per rinunciare al differimento dell'esigibilità è necessario indicare esplicitamente in fattura la dicitura "*Iva ad esigibilità ordinaria*", la disposizione di cui all'art.7, D.L. n.185/08, nonché quella di cui all'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, sostituita di quella precedente, costituiscono, invece, una facoltà che il contribuente può scegliere o meno di esercitare, sia pure con delle differenze che verranno evidenziate nel seguito del presente articolo.

Ambito applicativo della "nuova" Iva per cassa

Il comma 1 dell'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 contiene le regole generali di funzionamento della "nuova" Iva per cassa, che in alcuni aspetti divergono in maniera sostanziale rispetto a quelle contenute nell'art.7 del D.L. n.185/08. A tale proposito, è opportuno premettere che le novità introdotte sono frutto della facoltà accordata agli Stati membri dalla [direttiva 2010/45/UE del 13/07/10](#), esplicitamente richiamata nel corpo del testo normativo.

⇒ Ambito soggettivo

La nuova versione dell'Iva per cassa ("*l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi*") si applica, secondo quanto stabilito dal predetto co.1:

"per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione...."

Il dettato normativo riportato, nel richiedere la qualità di soggetto passivo in capo al cessionario/committente dell'operazione, quale requisito per il differimento dell'Iva all'atto del pagamento del corrispettivo, consente di individuare i primi casi per cui non trova applicazione la disciplina in esame, e più precisamente non rientrano nel perimetro di applicazione della normativa in commento le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Con riferimento all'attuale regime vigente (art.7 del D.L. n.185/08), secondo quanto precisato al paragrafo 2.1. della C.M. n.20/E/09, possono essere emesse fatture con Iva ad esigibilità differita anche per operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia. Secondo l'Agenzia, infatti, il soggetto passivo nazionale, fatturando l'operazione con Iva, ha la facoltà di esercitare il differimento in quanto debitore d'imposta. Si ritiene che tale chiarimento possa essere applicabile anche per il futuro regime in commento, in quanto in tale ambito i requisiti richiesti sono i medesimi.

⇒ Volume d'affari

Relativamente al limite di volume d'affari ad € 2.000.000, è opportuno evidenziare che ciò comporta un ampliamento notevole dei soggetti interessati rispetto all'attuale disciplina vigente, il cui limite di € 200.000 è stato una delle motivazioni di scarsa diffusione "dell'agevolazione".

In merito al riferimento temporale per la determinazione del volume d'affari, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.20/E/09 ha confermato quanto già previsto nel D.M. del 26/03/09, vale a dire che si deve aver riguardo al volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente, ovvero, in caso di inizio attività, a quello che si presume di realizzare in corso d'anno.

Tali precisazioni si dovrebbero rendere applicabili anche per il nuovo regime di Iva per cassa, che in tale ambito si è limitato ad innalzare ad € 2.000.000 il parametro di riferimento.

Cedente Prestatore	Volume d'affari Cedente Prestatore	Cessionario Committente	Operazione territorialmente rilevante nello Stato	Applicabilità del differimento dell'Iva
Soggetto Iva Italia	≤ €2.000.000	Soggetto Iva Italia o Soggetto Iva non residente	Sì	Sì
	> €2.000.000	Soggetto Iva Italia o Soggetto Iva non residente	Sì	No, per superamento del volume d'affari
	≤ €2.000.000	Soggetto Iva Italia o Soggetto Iva non residente	No	No, per mancanza del presupposto territoriale
	≤ €2.000.000	Soggetto privato	Sì	No, perché effettuata nei confronti di un soggetto privato

⇒ Diritto alla detrazione

In merito alla nascita del diritto alla detrazione, il regime di Iva per cassa previsto dall'art.32-bis del D.L. n.83/12 contiene importanti e sostanziali novità, ed in particolare:

- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, in capo ai soggetti che si avvalgono dell'esigibilità differita, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Tale disposizione, come detto frutto di un emendamento inserito in sede di conversione in legge, è stato oggetto di pesanti critiche, soprattutto in considerazione di una possibile violazione del principio di "simmetria", previsto dall'art.167 della direttiva 2006/112, nella parte in cui consente di differire il versamento dell'Iva, da parte del cedente o prestatore, al momento dell'incasso del corrispettivo, fermo restando l'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente sin dal momento di effettuazione dell'operazione, e quindi a prescindere dal pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, tale "stortura" sembra il frutto della possibilità di deroga ai principi comunitari, in virtù di una dichiarazione a verbale allegata alla direttiva 2010/45/UE (c.d. "direttiva fatturazione", in vigore dal prossimo 1° gennaio 2013), secondo cui il diritto alla detrazione di un soggetto passivo che si avvale di un regime di esigibilità differita dell'Iva, qual è quello in questione, può essere posticipato fino al momento in cui tale soggetto procede al pagamento dell'imposta nei confronti del proprio fornitore o prestatore.

In altre parole, quello che fino a ieri era la caratteristica dell'Iva per "cassa", ossia una simmetria "intersoggettiva" tra cedente/prestatore e cessionario/committente in relazione rispettivamente al versamento ed alla detrazione dell'imposta, diviene con il D.L. n.83/12 una simmetria "intrasoggettiva", in quanto consente di posticipare il versamento dell'imposta addebitata per rivalsa all'atto dell'incasso della stessa, ma nel contempo differisce il diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti all'atto dell'effettivo pagamento. A fronte di ciò, in capo al committente/cessionario del soggetto che si avvale dell'Iva per cassa, l'emendamento approvato consente, come detto, di detrarre l'Iva secondo le regole ordinarie, ossia sin dal momento di effettuazione dell'operazione, ed a prescindere quindi dall'effettivo pagamento dell'imposta.

⇒ Limite temporale all'esigibilità differita

Al pari di quanto previsto dall'art.7 del D.L. n.185/08, gli ultimi due periodi del co.1 dell'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, stabiliscono che:

- ⇒ in ogni caso l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, in modo tale da evitare un eccessivo differimento nel pagamento del tributo (il termine di un anno, ha precisato la C.M. n.20/E/09, decorre dal momento di effettuazione dell'operazione, individuato a norma dell'art.6 del DPR n.633/72);
- ⇒ in deroga alla suddetta "interruzione" del differimento, il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

In relazione a tale ultima "deroga", già presente nell'art.7 del D.L. n.185/08, l'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 non richiama più, quale evento che legittima il differimento dell'imposta *sine die*, l'assoggettamento a procedure esecutive del cessionario/committente.

Relativamente alle procedure concorsuali, che anche nella "nuova" Iva per cassa costituiscono motivo per il differimento dell'imposta anche oltre l'anno, è opportuno ricordare i precedenti chiarimenti espressi dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare:

- ⇒ in relazione al momento di avvio della procedura concorsuale, si deve aver riferimento alla data in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura;
- ⇒ l'esigibilità differita si applica a tutti i cedenti e prestatori che abbiano emesso fatture con Iva nei confronti del cessionario o committente assoggettato alla procedura;
- ⇒ in caso di revoca della procedura, l'imposta diviene esigibile nella prima liquidazione periodica successiva alla data di revoca.

Esercizio dell'opzione

Secondo quanto stabilito dal co.2 dell'art.32-*bis*, il regime in questione:

"si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".

Sul punto, sarà necessario comprendere se tale opzione sia applicabile in relazione a ciascuna singola operazione (al pari di quanto accade in vigore dell'art.7 del D.L. n.185/08), ovvero, come sembra, se la stessa debba riguardare tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo che ha esercitato l'opzione (escluse, ovviamente, quelle effettuate nei confronti di privati).

In attesa di opportuni chiarimenti, si ritiene che tale ultima impostazione sembrerebbe quella più corretta, atteso che, come già detto in precedenza, a differenza dell'attuale regime in cui a fronte del differimento del debito in capo al cedente/prestatore si determina un simmetrico rinvio del momento in cui è esercitabile il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente, con conseguente "neutralità" dell'operazione nei confronti dell'Erario, nel sistema delineato dall'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente si esercita nei modi ordinari, ed a prescindere dal pagamento dell'imposta. A fronte di ciò, tuttavia, in capo al cedente o prestatore, si legge nel co.1 dell'art.32-*bis*:

"l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi".

Come si desume dal contenuto della riportata disposizione, poiché il differimento del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti in capo al soggetto che opta per l'Iva per "cassa" coinvolge necessariamente tutti gli acquisti, è inevitabile che, anche sul

fronte delle operazioni attive, il differimento dell'esigibilità dell'imposta all'atto dell'incasso del corrispettivo dovrà necessariamente riguardare tutte le operazioni effettuate³¹.

Altri aspetti

Il regime di Iva per cassa, disciplinato dall'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- non è applicabile alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva, né alle operazioni in regime di inversione contabile (*reverse charge*). Tale preclusione è prevista anche nell'attuale regime di Iva per cassa, ed in proposito la C.M. n.20/E/09 ha precisato che i regimi speciali cui fa riferimento la norma sono:

quelli "monofase"	⇒	art.74, co.1 del DPR n.633/72
quello del margine per i beni usati	⇒	art.36 del D.L. n.41/95
e quello delle agenzie di viaggi e turismo	⇒	art.74-<i>ter</i> del DPR n.633/72

- sulle fatture emesse in applicazione del regime di Iva per cassa, deve essere apposta specifica indicazione (ad esempio, "*operazione soggetta al regime di cui all'art.32-*bis* del D.L. n.83/12*");
- con apposito decreto attuativo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al D.L. n.83/12, sono stabilite le disposizioni per l'applicazione del regime in questione;
- come già anticipato, dalla data di efficacia del "nuovo" regime di Iva per cassa, di cui alla disposizione in commento, è abrogato l'attuale regime vigente, disciplinato dall'art.7 del D.L. n.185/08.

³¹ Resta fermo che, in presenza di operazioni attive effettuate con soggetti "privati", o di altre operazioni per le quali è preclusa l'applicazione del regime in questione, e quindi soggette al regime ordinario di esigibilità dell'imposta, sarà necessario operare un calcolo proporzionale dell'Iva sugli acquisti, al fine di determinare la percentuale di tale Iva soggetta al differimento della detrazione.